

**COMUNE DI VETTO**

(Provincia di Reggio Emilia)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 58 del 20/12/2022**

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023.**

L'anno 2022 (DUEMILAVENTIDUE), il giorno 20 (VENTI) del mese di DICEMBRE alle ore 19:10 nella Sala Consigliare presso la sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 RUFFINI ANDREA
- 4 FERRI FRANCESCA
- 5 MANDELLI SARA
- 6 LODI RICCARDO
- 7 PREDELLI MARIA STELLA
- 8 MERZI MARCO
- 9 BIZZOCCHI ALBERTO
- 10 TONDELLI DEBORA
- 11 ARAGONA ALESSANDRO

Sindaco

Vice Sindaco

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	
	X

Consiglieri presenti n. 8

Assiste il Vice Segretario comunale, dott. Federico Favali, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO – Sindaco.**

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri **BIZZOCCHI ALBERTO, PREDELLI MARIA STELLA.**

CC. n. 58 del 20/12/2022: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023.

Con riferimento alla discussione riportata al precedente punto 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: “E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” e comma 3° (così come novellato dall’art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita “ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

VISTO l’articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l’articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

VISTO l’art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa

all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ;

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 ai sensi del quale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote ed eventuali esenzioni stabilite;

RICHIAMATI il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

DATO ATTO che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 29/06/2011 con la quale veniva istituita l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, veniva approvato il Regolamento e si stabiliva per l'anno 2011 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali , prevedendo altresì una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi imponibili non superiori ad €. 20.000,00;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 e n. 19 del 23/05/2012 successivamente modificate con deliberazioni del consiglio comunale numero 40 del 27/07/2012, n. 20 del 12/07/2013 n.43 del 31/07/2014 e n. 24 del 30/07/2015 e n. 07 del 26/04/2016 con cui veniva variata l'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF applicata per gli anni 2012-2013-2014-2015 e 2016, per scaglioni di reddito e con una fascia di esenzione per i redditi inferiori a 15.000,00 euro;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 09 del 25/02/2019 con la quale venivano confermate, per l'anno 2019 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 28/07/2020 con la quale venivano confermate, per l'anno 2020 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 26/01/2021 con la quale venivano confermate, per l'anno 2021 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 10/03/2022 con la quale venivano modificate, per l'anno 2022 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 50.000	0,75% ;

Rilevato:

- che l'art. 1, co. da 5 a 7, L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha stabilito che, al fine di consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell'addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti.

- Che i comuni che nell'anno 2021 hanno applicato l'addizionale comunale irpef sulla base degli scaglioni Irpef (che non risultano, quindi, compatibili con il nuovo sistema di scaglioni delineato dalla legge di bilancio 2022), al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale con la nuova articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere al relativo adeguamento degli scaglioni dell'addizionale IRPEF;
- Che l'Agenzia delle Entrate con la circolare 18 febbraio 2022, n. 4/E ha fornito chiarimenti sulla nuova tassazione Irpef introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, soffermandosi anche sul differimento dei termini delle addizionali regionali e comunali all'Irpef.
- Che con un comunicato pubblicato sul proprio sito in data 17 febbraio 2022 il MEF informa del fatto che **i Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni previsti per l'IRPEF 2022** dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) **entro il termine del 31 marzo 2022** o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1.

RITENUTO, pertanto, di:

stabilire per l'esercizio finanziario 2023 le aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 50.000 euro	0,75% ;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto - ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00 ;

DATO ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

VISTI i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2023-2025 e nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

DATO ATTO che, considerato il trend di incassi degli ultimi anni, la manovra in esame comporta per le casse comunali un gettito presunto di competenza dell'anno 2023 di €. 110.000,00;

RITENUTO, pertanto:

- di stabilire per l'anno 2023 l'addizionale comunale all'irpef nella misura precedentemente indicata;

- di confermare una soglia di esenzione per i redditi irpef sino a € 15.000,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore di conti, verbale n°20 del 05/12/2022, assunto agli atti municipali prot. nr. 4769, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti:

- ✓ presenti: n. 8
- ✓ votanti: n. 8
- ✓ favorevoli: n. 6
- ✓ contrari: n. 2 (BIZZOCCHI ALBERTO, TONDELLI DEBORA)
- ✓ astenuti: n. //

DELIBERA

1- DI APPROVARE per l'anno 2023 le seguenti aliquote:

- scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00 0,45% ;
- scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0,50% ;
- scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 0,65% ;
- scaglione di reddito oltre 50.000 euro 0,75% ;

2- DI CONFERMARE per l'anno 2023 l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 15.000,00 ;

3- DI DARE ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia, bensì come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo;

4- DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;

5- **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto, quali, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti:

- ✓ presenti: n. 8 ;
- ✓ votanti: n. 8
- ✓ favorevoli: n. 6
- ✓ contrari: n. 2 (BIZZOCCHI ALBERTO, TONDELLI DEBORA)
- ✓ astenuti: n. //

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire tempestivamente indicazioni precise sui parametri di calcolo del tributo.

*****,

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Federico Favali

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 11 GEN. 2023 e vi resterà fino al 26 GEN. 2023 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 17

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Federico Favali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 11 GEN. 2023



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Federico Favali

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Federico Favali



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023.

Vetto, lì 17 dicembre 2022



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Federico Favali

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023.

Vetto, lì 17 dicembre 2022



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Federico Favali